

**AUTOMOBILE CLUB PISTOIA****DETERMINAZIONE n. 02 del 19 gennaio 2022****IL DIRETTORE****OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE PER****USO ILLEGITTIMO DEL MARCHIO ACI****DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.32 DEL D.LGS 50/2016****CIG:Z5834D9800**

Visto il Decreto Legislativo n.165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni che ha introdotto, nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni, il principio della separazione fra funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo demandate agli Organi di Amministrazione e funzioni di gestione attribuite ai Dirigenti;

visto che l'art. 32, comma 2 del D.Lgs 50 del 2016, il quale prevede che *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti."*;

rilevato che un'Agenzia di consulenza automobilistica del territorio, non facente parte della Rete di vendita dell'AC Pistoia, sta impropriamente utilizzando il marchio ACI veicolando lo stesso su avvisi di scadenza patente di guida indirizzati a potenziali clienti, ingenerando sui medesimi il falso convincimento che l'Agenzia sia soggetto legittimato a offrire i prodotti e servizi ACI;

ritenuto che tale comportamento crei una situazione di grave pregiudizio nei confronti dell'Automobile Club Pistoia, della Rete di Vendita nonché della Federazione ACI nel Suo insieme;

ritenuto ineluttabile diffidare la suddetta Agenzia di consulenza affinché cessi immediatamente l'utilizzo illegittimo del marchio ACI nonché adotti tutte le misure necessarie al ristabilimento della verità e per l'eventuale risarcimento del danno;

ravvisato che per lo svolgimento della predetta attività si rende necessario avvalersi di un legale preferibilmente specializzato in diritto societario, appositamente individuato;

visto il preventivo di notula dell'Avvocato Gianni Frosini del Foro di Pistoia emesso in data 14 gennaio u.s., che prevede un importo massimo per onorari professionali pari ad €. 4.320,00 (quattromilatrecentoventi/00)) oltre rimborso forfettario spese generali 15% e oneri di legge (**doc a**);

ritenuto il compenso richiesto congruo in rapporto alla qualità della prestazione offerta, all'alta qualificazione del professionista con specializzazione in diritto societario nonché tenuto conto di offerte precedenti per prestazioni analoghe fornite da altri professionisti;

tenuto conto che l'Avv. Gianni Frosini ha eseguito con soddisfazione altre prestazioni oggetto di previgenti incarichi dando prova di eccellente professionalità e massima disponibilità in ordine alle varie necessità della materia trattata;

visto il *curriculum vitae* dell'Avv. Gianni Frosini (**doc b**);

vista la polizza assicurativa professionale Nr. [REDACTED] (**doc c.**);

tenuto conto di quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n.4/2016 aggiornate 2018 punto 3.6) sull'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli incarichi nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario di precedenti analoghi lavori, servizi e forniture;

accertato che sono trascorsi più di tre anni dalla fine dell'ultimo incarico conferito dall'A.C. Pistoia all'Avvocato Gianni Frosini e che pertanto lo stesso può essere incaricato, in via diretta, per l'affidamento di cui trattasi;

vista la disciplina sostitutiva dell'art.36 del D.Lgs 50 del 2016 introdotta dall'art.1, comma 2 lett. a) della Legge 120 del 2020, così come modificata dal D.L. 77 del 2021;

vista la Legge 145 del 2018 (Finanziaria 2019) che modifica l'art.1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 che ammette l'affidamento anche al di fuori del MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro;

rilevato che non sussistono Convenzioni Consip attive che consentano di far fronte alle esigenze della stazione appaltante con analogo servizio di carattere prettamente fiduciario;

dato atto che l'AC Pistoia ha richiesto al Professionista un'apposita autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs 50 del 2016, di insussistenza di posizioni di conflitto di interessi e di accettazione del Codice di Comportamento dell'Automobile Club Pistoia e dell'Ac Pistoia Servizi SRL;

dato atto che si è provveduto – coerentemente con quanto disposto nelle Linee Guida n.4, comma 4.2, punto 4.2.2. – alla verifica:

- in data 19/01/2022

(doc d);

- in data 19/01/2022 alla richiesta della certificazione di regolarità contributiva presso la Cassa Forense, tuttora in itinere;

ravvisato che, stante la somma urgenza dell'avvio dell'azione legale, si ritiene di dover procedere comunque con l'affidamento del servizio anche in pendenza dell'ottenimento della certificazione di regolarità contributiva, che sarà acquisita successivamente e comunque prima del pagamento del compenso al Professionista;

visto che è stato acquisito il codice identificativo di gara **CIG: Z5834D9800**;

verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse che possano determinare cause di inconferibilità, ex art. 53, comma 14, del D. Lgs 165 del 2001, tenuto conto anche della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'interessato nella fase istruttoria dell'affidamento;

visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Pistoia, approvato con modifiche il 28/9/2009 e in linea con analogo regolamento di ACI;

dato atto che la spesa rientra nel *Budget* annuale per l'esercizio 2022 e del Piano Generale delle Attività 2022 entrambi approvati dal Consiglio Direttivo del 28 ottobre 2021;

rilevata l'urgenza e la necessità di intervenire;

Il sottoscritto Direttore dell'Automobile Club Pistoia, Giorgio Bartolini

D E T E R M I N A

di affidare all'Avv. Gianni Frosini nato a [REDACTED] il [REDACTED] (Codice Fiscale [REDACTED] e P.I. [REDACTED]) con studio in Pistoia Via dell'Ospizio 34, a mezzo affidamento diretto ex art.36, c.2, punto a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i, il servizio di assistenza legale per attività stragiudiziale per uso illegittimo del marchio ACI;

di stabilire il pagamento per onorari professionali per un importo massimo di €. **4.320,00 (quattromilatrecentoventi/00) oltre rimborso forfettario spese generali 15% e oneri di legge** per l'iter di attività consistente in: esame studio, redazione diffida, sessioni informative ed eventuali confronti con controparte, epistolari, con presenza e con strumenti audiovisivi, come risulta dal preventivo di notula **(doc. a)**;

di stabilire che il pagamento dell'importo richiesto sarà effettuato, entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, mediante bonifico bancario e postale su conto corrente dedicato dando evidenza nella causale del pagamento del CIG assegnato;

di stabilire che il pagamento avverrà sul conto corrente dedicato indicato dall'affidatario identificato presso l'Istituto di Credito [REDACTED] con l'IBAN: [REDACTED] e che lo stesso è assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136 del 2010;

di stabilire che il servizio legale decorre dalla data della presente determinazione, avente valore di ordine, e termina a conclusione delle attività specifiche previste dall'incarico, e, prudenzialmente, entro la fine

del corrente anno, fatti salvi maggiori e più estesi tempi di lite eventuale;

di affidare il predetto servizio legale, stante la somma urgenza di procedere, anche in pendenza dell'acquisizione del certificato di regolarità contributiva presso la Cassa Forense, che verrà acquisito successivamente e comunque prima del pagamento del compenso al Professionista;

di affidare il predetto servizio riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

di nominare il sottoscritto quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

di trasmettere la presente determina tramite PEC al soggetto affidatario, di modo che la stessa assuma altresì efficacia di ordine, ai sensi dell'art.32, ultimo comma, del D. Lgs 50 del 2016;

di pubblicare gli elementi essenziali della presente determina sul sito istituzionale nella Sezione "*Amministrazione trasparente*", nel rispetto di un equo bilanciamento tra le esigenze di trasparenza, di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, e la tutela dei dati personali, in particolare, del principio di minimizzazione del trattamento, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196;

di provvedere altresì alla pubblicazione del *Curriculum Vitae* del Professionista, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 33 del 2013;

di provvedere alla comunicazione dei dati di cui all'art. 15 del D.lgs 33 del 2013 tramite il sistema PerlaPA.

IL DIRETTORE
Giorgio Bartolini
Firmata Digitalmente

ALLEGATI:

- a) preventivo di notula;
- b) curriculum vitae;
- c) polizza assicurativa;
- d) casellario ANAC.